



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA
QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI I

Roma.

FEDERBIO
Piazza dei Martiri, 1
40121 Bologna
info@federbio.it

E, p.c. Organismi di Controllo
LORO SEDI

Alla Direzione Generale della Prevenzione
e del Contrasto alle Frodi Agro-Alimentari
PREF.Segreteria@politicheagricole.it

OGGETTO: chiarimenti su “estensione significativa dell’azienda” presente nel reg. (CE) n. 889/08 art. 9.4: Origine degli animali non biologici e relativa applicazione della NC E2.01 dell’ allegato I del DM 1596”/2013.

Si fa riferimento alla nota prot. n. 19/17 MM/df del 24 febbraio 2017 relativa all’oggetto.

In relazione alla corretta interpretazione di “*estensione significativa dell’azienda*”, definita nell’art. 4.2.2 del DM 18354/09 in attuazione dell’art. 9.4 del reg. (CE) n. 889/08, si rappresenta che l’estensione di una unità di produzione zootecnica è considerata significativa se è superiore al 20% del capitale animale adulto per i bovini ed al 30% per le altre categorie animali.

L’operatore che intenda estendere l’azienda in modo “significativo”, previa specifica autorizzazione dall’autorità competente (art. 9.4, reg. (CE) n. 889/08), può introdurre in azienda, ai fini riproduttivi femmine nullipare non biologiche fino al 40 % del capitale animale adulto per i bovini e fino al 30% per le altre categorie animali.

I parametri funzionali delle suddette aziende (spazi interni ed esterni, spandimento delle deiezioni, alimentazione, ecc.) devono essere conformi alla normativa UE e nazionale sul biologico.

In merito al trattamento della non conformità derivante dalla omessa richiesta dell’autorizzazione prevista all’art. 9.4 del reg. (CE) n. 889/08, si rappresenta che gli animali introdotti in azienda devono essere allontanati dalla stessa qualora non sussistano i requisiti per la suddetta autorizzazione.

Tale allontanamento può concretizzarsi in una segregazione iniziale degli animali non conformi, seguita dall’allontanamento fisico degli stessi qualora le condizioni gestionali dell’azienda lo consentano.

L'organismo di controllo, nel caso in cui gli animali siano segregati prima di essere allontanati dall'azienda, ha l'obbligo di verificare che la segregazione sia attuata in modo corretto e che gli animali siano successivamente allontanati.

In riferimento al confronto con gli altri Stati membri sulle misure correttive attuate nel caso della non conformità in oggetto, si comunica che la Commissione UE sta avviando uno studio tra i sistemi sanzionatori degli Stati membri al fine di armonizzare il trattamento delle non conformità.

IL DIRIGENTE

Roberta Cafiero

(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)